# REGOLAMENTO (CEE) N. 142/77 DELLA COMMISSIONE

**del 25 gennaio 1977**

**che fissa un tasso supplementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1976/1977**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2842/76 [2], in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 6, e l'articolo 35,

considerando che l'articolo 24 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede la possibilità di aumentare i quantitativi di alcole contenuti nei prodotti che sono oggetto della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento; che tale possibilità è basata sui dati del bilancio di previsione;

considerando che, sulla scorta di tali dati, durante la campagna in corso le disponibilità superano le normali utilizzazioni; che è pertanto opportuno fare ricorso alla possibilità prevista nel succitato articolo 24 bis, paragrafo 1;

considerando che il livello del tasso supplementare deve essere proporzionato all'eccedenza di disponibilità rispetto alle utilizzazioni; che nell'attuale situazione del mercato vitivinicolo risulta opportuno modulare il tasso supplementare, in applicazione dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, terzo comma, in modo che la distillazione abbia per oggetto segnatamente i vini di qualità inferiore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2051/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1976/1977 [3], ha già fissato, all'articolo 3, le gradazioni alcolometriche da prendere in considerazione per la campagna 1976/1977 ai fini della determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70;

considerando che la distillazione dei vini, che consente di accertare il tasso supplementare, deve aver luogo conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1931/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini previste dagli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2688/76 [5]; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 4 di tale regolamento, è opportuno stabilire delle date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di distillazione, per l'approvazione stessa da parte degli organismi d'intervento e per le operazioni di distillazione; che l'articolo 2 dello stesso regolamento prevede il versamento di un aiuto il cui importo viene fissato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti;

considerando che è inoltre necessario precisare alcuni elementi supplementari che devono figurare nei contratti di distillazione;

considerando che il meccanismo di pagamento dell'aiuto previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1931/76 dispone che il versamento dell'aiuto al produttore sia effettuato in due quote; che la seconda quota deve essere versata entro un termine abbastanza breve, in modo che il produttore possa riscuotere l'importo integrale dell'aiuto; che è quindi opportuno che il versamento sia effettuato al più tardi nei 30 giorni successivi alla distillazione;

considerando che occorre stabilire delle condizioni tecniche per il riconoscimento dei distillatori; che è inoltre opportuno prevedere il caso in cui il riconoscimento debba di massima essere ritirato al distillatore per inadempienza, salvo caso fortuito o di forza maggiore;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e in particolare dei quantitativi di vino da pasto distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 2.
[3] GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 11.
[4] GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.
[5] GU n. L 304 del 6. 11. 1976, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna 1976/1977 il tasso supplementare di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 è fissato all'1 %. Il tasso supplementare modulato di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1, terzo comma, applicabile a ciascun produttore per la sua produzione figura nell'allegato.

La distillazione del vino, che consente di accertare il tasso supplementare di cui al primo comma, è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1931/76 e del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1931/76 sono presentate prima del 15 aprile 1977.

2. L'organismo d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 comunica alle parti contraenti, nei 15 giorni dalla ricezione della domanda di approvazione di un contratto e comunque prima del 30 aprile 1977, il risultato della procedura di approvazione.

3. Le operazioni di distillazione hanno luogo tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 luglio 1977.

*Articolo 3*

1. Nei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono essere indicati :

a) il quantitativo, il colore, la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

2. Per distillatore si intende colui per conto del quale è effettuata la distillazione.

*Articolo 4*

1. Il prezzo d'acquisto fissato all'articolo 24 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 è di 1,16 UC/°/hl.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1931/76 è fissato a :

— 0,62 UC/°/hl se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 0,54 UC/°/hl se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. I pagamenti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono essere effettuati al più tardi nei 30 giorni successivi all'adempimento delle condizioni richieste.

4. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo di acquisto viene effettuato al più tardi 30 giorni dopo l'entrata in distilleria del quantitativo totale di vino indicato nel contratto.

5. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo di acquisto viene effettuato al più tardi 30 giorni dopo la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto. Se l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non ha deciso di valersi in generale della facoltà prevista nel suddetto articolo 3, paragrafo 6, il distillatore può farvi ricorso soltanto previo accordo del produttore.

*Articolo 5*

1. Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1931/76, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto avente gradazione alcolometrica pari o superiore a 86° o pari o inferiore a 85°.

2. Il riconoscimento deve essere ritirato se il distillatore, salvo caso fortuito o di forza maggiore, non paga al produttore il prezzo d'acquisto o non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 31 maggio 1977, i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati.

2. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il decimo giorno di ogni mese, un elenco dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, indicando i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti e distinguendo quelli contemplati all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1931/76 da quelli contemplati all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, al più tardi il ventesimo giorno di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di

prodotti ottenuti distinguendoli conformemente al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano, al più tardi il 30 giugno 1977, i casi dei distillatori che non hanno rispettato i loro obblighi e le misure adottate in conseguenza.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

*ALLEGATO*

**Tassi supplementari effettivamente applicabili ai sensi dell'articolo 1**

| Resa e colore del vino | Regioni della zona viticola B | Determinate regioni della parte francese delle zone viticole C nelle quali è ammesso lo zuccheraggio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70 | Altre regioni della parte francese delle zone viticole C |
|---|---|---|---|
| Uguale o superiore a 150 hl/ha (1) (2) | 6 % | 6 % | 6 % |
| Uguale o superiore a 100 hl/ha e inferiore a 150 hl/ha (1) (2) | 2 % | 2 % | 2 % |
| Inferiore a 100 hl/ha | | | |
| bianco (2) | 2 % | 2 % | 2 % |
| rosso/rosato | | | |
| — inferiore a 10° | 2 % | 1,5 % | 1,5 % |
| — uguale o superiore a 10° | 2 % | 1,5 % | 0 % |

(1) Vini bianchi, rossi o rosati.

(2) Salvo i vini atti a produrre determinate acquaviti di vini a denominazione d'origine, distillati per la produzione di tali acquaviti o in applicazione del regolamento (CEE) n. 2804/76.